Rep. n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE, DI DUE STRUTTURE POLIVALENTI NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO DA DEDICARE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI DEI GIOVANI DEL COMUNE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno …. del mese di ……….

TRA

* il Comune di Arquata del Tronto, di seguito “Comune” – con sede in Arquata del Tronto, frazione Borgo, nella persona di Aleandro Petrucci in qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di …….n. … del …..

**E**

* Kiwanis Distretto Italia – San Marino (di seguito indicato come “Donatore”) – rappresentato dal Governatore (Presidente) pro-tempore Signor: Dott.ssa Valchiria Do,

di seguito congiuntamente, “le Parti”;

**PREMESSO CHE**

* in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
* in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
* con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 28 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 1° settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 6 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 13 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 19 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* l’articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Arquata del Tronto;
* in conseguenza dell’evento calamitoso, sono pervenute al Donatore, contributi e donazione da parte dei Soci e altri Distretti, nonché di soggetti privati;
* il Donatore ha presentato al Comune una proposta progettuale per la realizzazione di due strutture modulari, di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali dei GIOVANI del Comune;
* il Comune ha accettato la donazione delle due suddette strutture modulari;
* si rende necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione di due strutture modulari, di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali dei GIOVANI del Comune;

**tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

Articolo 1

(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(*Oggetto*)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore ai fini della realizzazione, della successiva donazione allo stesso Comune, di due strutture modulari, di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali della popolazione Comunale da ubicare in aree idonee nel Comune di Arquata del Tronto;
2. Le due strutture oggetto di donazione saranno descritte nelle proposte progettuali e nei disegni architettonici, che saranno presentate al Comune per le approvazioni necessarie.

Articolo 3

(*Impegni del Donatore*)

1. Il Donatore si impegna, a:
2. predisporre la progettazione delle due strutture modulari, di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di fondazione;
3. provvedere alla realizzazione, previa approvazione dei progetti da parte degli uffici tecnici del Comune, a perfetta regola d’arte, degli interventi di cui all’art. 2, entro e non oltre un anno, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di rilascio di tutte le autorizzazioni comunali;
4. garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento alle strutture, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione degli interventi;
5. Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2;

Articolo 4

(*Impegni del Comune*)

1. Il Comune si impegna a:
2. Utilizzare le due strutture modulari polivalenti oggetto della presente convenzione per fini sociali e di supporto delle attività ricreative e culturali della popolazione comunale, fin dalla data di consegna;
3. Mettere a disposizione del Donatore le aree idonee ed appositamente individuate per l’installazione delle strutture polivalenti, libere da cose e/o persone, sicure, accessibili e fruibili;
4. Predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica degli interventi programmati, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari alla realizzazione delle strutture;
5. Garantire l’allaccio alle reti pubbliche dell’impiantistica realizzata da parte del donatore;
6. Procedere all’effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
7. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle due strutture in oggetto, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
8. Assicurare attraverso l’affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale dell’intervento indicato all’art. 2.

Articolo 5

(Validità della convenzione)

La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all’approvazione del progetto da parte degli uffici Tecnici del Comune di Arquata del Tronto.

Articolo 6

 (*Valore della donazione*)

1. Il valore dei beni donati al Comune di Arquata del Tronto è stimato in circa € 80.000,00 (IVA inclusa), i cui oneri sono interamente a carico dei soggetti privati.

Articolo 7

(*Foro competente*)

1. Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 8

(*Norme di rinvio*)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

FIRME:

 Per il Comune Per il Kiwanis Distretto Italia – San Marino

 IL SINDACO Il Governatore

 Petrucci Aleandro Dott.ssa Valchiria Do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_